

REGOLAMENTO (CE) N. 1118/2004 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2004

recante adattamento di alcuni regolamenti relativi al mercato delle carni bovine a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

diciture in tutte le lingue della Comunità dei quindici. È necessario inserire nella citata disposizione le diciture in tutte le lingue dei nuovi Stati membri.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in appresso denominati «i nuovi Stati membri», è necessario apportare alcune modifiche di ordine tecnico a diversi regolamenti relativi al settore delle carni bovine per quanto riguarda alcune diciture nelle varie lingue della Comunità.
- (2) L'articolo 10, paragrafo 5, l'articolo 12, paragrafo 5, e l'articolo 12 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽¹⁾ recano una serie di diciture in tutte le lingue della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 (in appresso denominata «la Comunità dei quindici»). È necessario inserire nelle citate disposizioni le diciture in tutte le lingue dei nuovi Stati membri.
- (3) L'articolo 4, lettera d), del regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata⁽²⁾, reca una serie di

- (4) L'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 996/97 della Commissione, del 3 giugno 1997, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91⁽³⁾ reca una serie di diciture in tutte le lingue della Comunità dei quindici. È necessario inserire nella citata disposizione le diciture in tutte le lingue dei nuovi Stati membri.
- (5) L'articolo 8, lettera c), del regolamento (CE) n. 1143/98 della Commissione, del 2 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna originarie di determinati paesi terzi e che modifica il regolamento (CE) n. 1012/98⁽⁴⁾ reca una serie di diciture in tutte le lingue della Comunità dei quindici. È necessario inserire nella citata disposizione le diciture in tutte le lingue dei nuovi Stati membri. Inoltre le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, e dell'allegato I di detto regolamento riguardano gli scambi con i nuovi Stati membri e pertanto non sono più applicabili a decorrere dalla data di adesione. Occorre quindi abrogare tali disposizioni.
- (6) L'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dalle decisioni 2003/286/CE, 2003/298/CE, 2003/299/CE, 2003/18/CE, 2003/263/CE e 2003/285/CE del Consiglio per la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria⁽⁵⁾ reca una serie di diciture in tutte le lingue della Comunità dei quindici. È necessario inserire nella citata disposizione le diciture in tutte le lingue dei nuovi Stati membri. Inoltre il titolo e le disposizioni dell'articolo 1, primo comma, dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'allegato I di detto regolamento riguardano gli scambi con i nuovi Stati membri e pertanto non sono più applicabili a decorrere dalla data di adesione. Occorre quindi modificare il titolo e abrogare tali disposizioni.

⁽¹⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 360/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 649/2003 (GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 13).

⁽³⁾ GU L 144 del 4.6.1997, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 649/2003.

⁽⁴⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 673/2003 (GU L 97 del 15.4.2003, pag. 18).

⁽⁵⁾ GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1144/2003 (GU L 160 del 28.6.2003, pag. 44).